



Pierluigi Consorti

(associato di Diritto ecclesiastico nella Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Pisa)

La nuova disciplina del matrimonio degli stranieri alla luce del pacchetto sicurezza. I suoi riflessi sul matrimonio concordatario *

SOMMARIO: 1. La capacità matrimoniale dello straniero prima del pacchetto sicurezza - 2. La novella dell'art. 116 c.c. - 3. Il diritto al matrimonio nel pacchetto sicurezza - 4. Art. 116 c.c. e matrimonio concordatario - 5. Pubblicazioni civili e matrimonio concordatario - 6. Trascrivibilità del matrimonio concordatario di cittadino straniero che non documenta la regolarità del soggiorno - 7. Matrimonio concordatario degli stranieri non cattolici - 8. Conclusione.

1 - La capacità matrimoniale dello straniero prima del pacchetto sicurezza

Com'è noto la capacità matrimoniale dello straniero in Italia è regolata dall'art. 116 c.c.. Fino alla recente novella prodotta dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, - che fa parte del cosiddetto "pacchetto sicurezza" - essa era subordinata alla presentazione da parte dello straniero di una dichiarazione rilasciata dalla autorità competente del proprio Paese dalla quale risultasse che, giusta le leggi a cui egli è sottoposto, nulla osta al matrimonio¹. La presentazione di questo documento costituisce la logica messa in pratica del noto principio generale per cui lo *status* personale è regolato dalla legge nazionale cui è sottoposta ciascuna persona fisica - che si trova peraltro solennemente richiamato nell'art. 27 della legge di riforma del diritto internazionale privato (legge 218/1995) -: per cui è logico che lo Stato italiano rinviasse la verifica della capacità matrimoniale dello straniero alle norme nazionali.

L'articolo subordina anche la capacità matrimoniale dello straniero a quanto disposto dagli artt. 85 (infermità di mente), 86 (mancanza dello stato libero), 87, numeri 1, 2 e 4 (parentela o affinità in

*Il contributo costituisce una revisione di quanto già parzialmente pubblicato col titolo *Pacchetto sicurezza e matrimonio concordatario*, in *Gli stranieri. Rassegna di studi e giurisprudenza*, 2, 2010, pp. 59-71.

¹ La natura giuridica della dichiarazione di cui all'art. 116 c.c. è stata variamente qualificata: cfr. **R. ROSSI**, *Famiglia e persone*, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 72 ss.



linea retta o collaterale di primo grado), 88 (delitto) e 89 c.c. (divieto temporaneo di nuove nozze). Ne deriva che, seppure allo straniero fosse consentito dalla propria legge nazionale di sposare il padre o la madre, piuttosto che la sorella o il fratello e via dicendo, l'ufficiale di stato civile italiano deve negare tale possibilità in quanto contraria alle norme ricordate, considerate di ordine pubblico matrimoniale². La precisione con cui questi elementi sono elencati ritengo militi a vantaggio del loro carattere tassativo.

Infine al terzo comma la norma dispone in ordine al regime delle pubblicazioni, precisando che devono essere fatte solo se lo straniero ha il domicilio o la residenza in Italia. In assenza di questa condizione si può procedere senza altro alla celebrazione. Come può accadere ad esempio se due stranieri vogliono celebrare il matrimonio in Italia, magari di passaggio in una città d'arte³. In questo caso, almeno secondo la formulazione dell'art. 116 c.c. *ante* novella, avevano (e, purché, autorizzati al soggiorno, ancora oggi hanno) diritto di celebrarlo limitandosi a presentare all'ufficiale dello stato civile la dichiarazione di nulla osta di cui s'è detto⁴. Questo ovviamente vale se lo straniero voglia contrarre matrimonio in Italia con un altro o un'altra straniera – indipendentemente dal fatto che i due siano o meno concittadini – mentre se uno dei due è italiano, allora ritengo che l'ufficiale dello stato civile debba verificare l'assenza di eventuali impedimenti di quest'ultimo secondo la legge italiana. Cosa del resto necessaria se lo straniero è residente o domiciliato in Italia: condizione che rende indispensabile “far fare le pubblicazioni secondo le disposizioni” del codice.

Questa differenza di disciplina dipende dallo scopo certificativo della capacità matrimoniale dei nubendi che si vuole raggiungere attraverso le pubblicazioni in funzione del superiore interesse pubblico affinché il matrimonio resti circoscritto ad ipotesi compatibili con l'ordine pubblico italiano, certamente nella sua fase costitutiva, ma soprattutto in funzione del rapporto successivo. L'esclusione delle pubblicazioni nel caso degli stranieri non residenti significa un minore interesse dello Stato alla verifica di condizioni richieste bensì al momento della

² Altri ritengono sia tratti di norme di “applicazione necessaria”, ad esempio P. MOROZZO DELLA ROCCA, *Il matrimonio dello straniero in Italia*, in P. Morozzo della Rocca (a cura di), *Immigrazione e cittadinanza. Profili normativi e orientamenti giurisprudenziali*, Utet, Torino, 2008, p. 301.

³ Il sito del Comune di Venezia chiarisce bene questa condizione e semplifica anche i costi: per gli stranieri non comunitari variabili da 1.500 a 5.000 Euro.

⁴ Cass., 14 marzo 1963 n. 823.



formazione dell'atto di matrimonio, ma in funzione del rapporto che, nell'ipotesi di specie, non dovrebbe poi svolgersi in Italia.

È bene ancora ricordare che l'ufficiale dello stato civile può rifiutare la celebrazione se gli constano impedimenti. In questo caso è però tenuto, ai sensi dell'art. 112 c.c., a rilasciare un certificato con l'indicazione dei motivi del rifiuto, contro il quale è ammesso ricorso al Tribunale (ex art. 112, terzo comma, c.c.)⁵.

Dall'impostazione dell'art. 116 c.c. mi sembra possa ricavarsi con sufficiente tranquillità la sussistenza del principio generale del *favor matrimonii*; desumibile anche dalla circostanza per cui pure lo straniero residente o domiciliato in Italia, perciò tenuto alle pubblicazioni, potrà celebrare il matrimonio in alcuni casi in cui la legge lo vieta agli italiani: ad esempio se si tratta di un minore non emancipato⁶, o se volesse sposare una zia o uno zio. In tali ipotesi il *favor matrimonii* si coniuga - è il caso di dire - con la maggiore ampiezza riconosciuta alla libertà matrimoniale dello straniero rispetto ad altre condizioni di stato.

La questione è stata sostanzialmente risolta in questo senso anche dalla Corte costituzionale, alla quale si era rivolto il Tribunale di Roma lamentando un possibile contrasto con la Costituzione nella parte in cui l'art. 116 non consentirebbe il matrimonio dello straniero che non fosse in grado di presentare la prescritta dichiarazione di nulla osta. Data l'assenza dell'unica dichiarazione richiesta, l'ufficiale dello stato civile dovrebbe rifiutare di celebrare il matrimonio o di fare le pubblicazioni (certificandone i motivi ai sensi del già citato art. 112 c.c., ovvero art. 98 c.c. se trattasi di rifiuto delle pubblicazioni). La Consulta ha respinto la questione di illegittimità emanando però una ordinanza interpretativa⁷ che suppone la costituzionalità della norma poiché ha ritenuto che la tutela giurisdizionale del diritto al matrimonio restasse integra, giacché l'interessato avrebbe potuto comunque rivolgersi al Tribunale che ha il potere di ordinare la celebrazione. Questo può avvenire ad esempio quando siano presentate autocertificazioni sostitutive del nulla osta che l'autorità straniera non voglia rilasciare

⁵ Così G. FERRANDO, *Le forme del matrimonio*, in G. FERRANDO, A. QUERCI, *L'invalidità del matrimonio e il problema dei suoi effetti*, Ipsoa, Milano, 2007, p. 51.

⁶ Trib. Min. di Bologna, 9 febbraio 1990, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 1992, p. 997. Il requisito dell'età non è espressamente richiamato nell'art. 116c.c., ma la dottrina si è espressa ritenendolo comunque necessario (B. NASCIMBENE, *Il matrimonio del cittadino italiano all'estero e dello straniero in Italia*, in *Il diritto di famiglia*, Trattato Bonilini Cattaneo, Utet, Torino, 2007, 2, p. 190) e la giurisprudenza ha adottato una linea eterogenea: cfr. G. Perlingieri (a cura di), *Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza. Disposizioni preliminari. Artt. 1-31. Libro primo. Delle persone e della famiglia. Artt. 1-145*, Napoli, 2010, p. 561.

⁷ Cfr. Corte cost., ord. 30 gennaio 2003, n. 14.



per motivi di ordine politico o religioso tesi a discriminare lo straniero, ovvero per la presenza di cause ostative contrarie all'ordine pubblico italiano (ad esempio nel caso in cui il matrimonio fosse vietato perché quell'ordinamento non lo ammette fra persone di diversa fede religiosa⁸). In ogni caso il Tribunale mantiene una competenza propria all'accertamento della mancanza di impedimenti al matrimonio dello straniero⁹.

Va infine precisato che l'impostazione data all'intera materia dall'art. 116 risulta confermata dalla successiva legge di diritto internazionale privato, che però presenta una sorta di clausola di salvezza disposta a vantaggio dell'eventuale stato libero che lo straniero avesse conseguito per effetto di un giudicato italiano, o riconosciuto in Italia, che prevarrebbe sulle eventuali cause ostative al matrimonio che dipendessero dalla legge nazionale (art. 27 legge 218/1995). L'art 16 della legge 218/95, imponendo la non riconoscibilità in Italia di leggi ed atti che possano produrre effetti contrari all'ordine pubblico, vieterebbe all'ufficiale di stato civile di non assistere alla celebrazione del matrimonio che fosse vietato allo straniero in forza di una norma di questo genere.

2 - La novella dell'art. 116 c.c.

L'entrata in vigore della legge 94/2009 – che fa parte del cosiddetto “pacchetto sicurezza” – impone ora allo straniero di presentare, oltre al nulla osta, anche “un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio dello Stato”. Benché la formula appaia poco appropriata – giacché sembra quasi che la condizione richiesta non sia la regolarità del soggiorno, ma la capacità di esibire un documento che la comprovi¹⁰ –, la capacità matrimoniale dello straniero è stata quindi limitata in relazione alla condizione di regolarità amministrativa del suo soggiorno nel territorio dello Stato.

Se interpretata in senso letterale questa limitazione (*i.e.*: presentare un documento che attesti la regolarità del soggiorno) dovrebbe gravare anche sui cittadini dei Paesi dell'Unione europea. Ipotesi che integra una patente violazione del principio generale

⁸ *Ex plurimis*, Trib. Torino, 24 giugno 1993, in *Dir. fam.*, 1993, 1181. Cfr. anche la Circolare ministero interno 11 settembre 2007, n. 46.

⁹ Cfr. **B. NASCIBENE**, *Il matrimonio*, cit., p. 211 (in nota).

¹⁰ **P. MOROZZO DELLA ROCCA**, *I limiti alla libertà matrimoniale secondo il nuovo testo dell'art. 116 cod. civ.*, in *Fam. e dir.*, 2009, p. 946.



stabilito dall'art. 17 (e 18) del Trattato che istituisce la Comunità¹¹. Per questa ragione una Circolare del dipartimento per gli affari interni e territoriali del 7 agosto 2009 (n. 9) si è affrettata a chiarire che, invece, la presentazione di questo documento di regolarità tocca solo gli stranieri extracomunitari. Com'è noto le circolari sono fonti amministrative di scarso valore normativo, ma costituiscono un punto di riferimento costante per l'amministrazione dello Stato e sovente nella pratica finiscono per prevalere sulla legge: non vale soffermarsi in questa sede a ripetere quanto la dottrina ha già – da tempo – ben rilevato sul punto¹².

Resta il fatto che nella prassi quotidiana i funzionari comunali si riferiscono prima alle circolari che non alle leggi, e perciò richiederanno esattamente uno dei documenti richiamati nella citata Circolare¹³, rendendo di fatto tale elencazione tassativa. Nonostante in forza del prevalente principio del *favor matrimonii* la regolarità del soggiorno potrebbe essere provata anche attraverso altra documentazione idonea. In altri termini dovrebbero essere presi in considerazione tutti i documenti che potrebbero facilitare la celebrazione del matrimonio dello straniero che, non dimentichiamolo, per il nostro ordinamento continua ad essere un diritto fondamentale, come tornerò a mettere in evidenza fra poco.

L'interpretazione restrittiva si giustifica solo con la sua conformità alla logica punitiva della "irregolarità" che attraversa tutto il "pacchetto sicurezza" e tende, se non a vietare, certamente a complicare l'esercizio di questo diritto.

In questa prospettiva sembra utile accennare anche al fatto che la citata circolare ministeriale impone che "tale condizione [la regolarità

¹¹ In termini pratici tale questione andrebbe coordinata con quanto previsto dalla Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, recepita con D. Leg.vo 27 marzo 2007, n. 30.

¹² Per tutti **A. CATALANI**, *Le circolari della pubblica amministrazione*, Giuffrè, Milano, 1984.

¹³ Il permesso di soggiorno; oppure il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione. Nel caso di soggiorni di breve durata, disciplinati dalla legge 28 maggio 2007, n. 68, ai sensi della circolare citata, non è necessario esibire il permesso di soggiorno qualora la sua durata non sia superiore a tre mesi. La regolarità del soggiorno del nubendo sarà qui attestata dall'impronta del timbro Schengen apposto sul documento di viaggio dall'Autorità di frontiera o dalla copia della dichiarazione di presenza resa al Questore entro 8 giorni dall'ingresso, ovvero dalla copia della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 109 del R.D. n. 773/1931 ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive.



del soggiorno in Italia] deve sussistere all'atto della pubblicazione e al momento della celebrazione del matrimonio". La menzione del "momento della pubblicazione" oltre che del "momento della celebrazione" rischia di fare intendere ai più sprovveduti che sia impossibile celebrare il matrimonio senza aver premesso le pubblicazioni¹⁴. Come abbiamo segnalato non è sempre necessario procedere alle pubblicazioni. Esse possono essere omesse nel caso di stranieri non residenti, nonché nei casi gravissimi richiamati nell'art. 100 c.c.. Inoltre, nel caso del matrimonio concordatario – su cui torneremo fra breve – le pubblicazioni devono essere premesse alla trascrizione dell'atto di matrimonio nel registro comunale dello stato civile senza necessariamente precederne la celebrazione.

3 - Il diritto al matrimonio nel pacchetto sicurezza

La novella dell'art. 116 c.c. nasce con ogni evidenza dalla volontà di rendere difficile la vita dello straniero irregolare anche impedendogli di contrarre matrimonio¹⁵. In questo modo non limita solo la sua libertà matrimoniale, ma anche quella "del cittadino italiano che desideri sposarsi malgrado l'irregolarità del soggiorno del suo partner"¹⁶. Sul fatto che dal punto di vista giuridico il matrimonio costituisca un vero e proprio diritto fondamentale non credo possano nutrirsi dubbi fondati. In questo senso vanno gli artt. 12 e 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948; gli artt. 17 e 23 del Patto sui diritti civili e politici; gli artt. 8 e 12 CEDU, gli artt. 7 e 9 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata a Nizza il 7 dicembre

¹⁴ Se le due fasi fossero state collocate in modo diverso (ossia prima il "momento della celebrazione" e poi quello della pubblicazione) si sarebbe potuto supporre che la circolare facesse riferimento alle due ipotesi previste dall'art. 116 (rispettivamente primo e terzo comma), ma con ogni probabilità l'amministrazione cade nell'equivoco che non possa esservi celebrazione del matrimonio senza previa pubblicazione. Tacendo sul fatto che la fonte amministrativa estende la portata della norma, impedendo la celebrazione anche nel caso in cui le pubblicazioni fossero fatte quando la presenza dello straniero era regolare, ma tale regolarità fosse poi 'scaduta', contravvenendo al principio della tassatività della trascrizione del matrimonio in assenza di impedimenti dichiarati nella fase delle pubblicazioni.

¹⁵ Interventi amministrativi volti a limitare la capacità matrimoniale dello straniero irregolare si sono verificati anche prima dell'emanazione della legge 94/09, in genere sanzionati dalla magistratura: cfr. **P. COSTANZO**, *Stato civile*, in R. Rossi (coordinato da), *Famiglia e persone*, Cedam, Padova, 2008, pp. 52 ss.

¹⁶ **P. MOROZZO DELLA ROCCA**, *Le maggiori novità della riforma del Testo unico sull'immigrazione. Il diritto dell'immigrazione e i malintesi obblighi dell'integrazione*, in P. Consorti (a cura di) *Tutela dei diritti dei migranti*, Ed. Plus, Pisa, 2009, p. 105.



2000¹⁷, nonché l'art. 2 Cost. Nell'ordinamento costituzionale si ravvisa peraltro tanto il diritto a contrarre matrimonio con la persona prescelta¹⁸ quanto il diritto a formare una famiglia fondata sul matrimonio (art. 29 Cost.). Difficile trovare interessi prevalenti di pari rango costituzionale.

La lotta all'immigrazione clandestina, la repressione del crimine o la prevenzione dei reati, il contrasto al fenomeno dei matrimoni simulati non sembrano potersi collocare su un piano analogo, fino al punto di negare una libertà fondamentale¹⁹, peraltro sulla base di una condizione amministrativa, quale deve essere considerata la presenza regolare in Italia, non certo equivalente ad uno *status* giuridico soggettivo²⁰.

La novella dell'art. 116 c.c. non può essere però liquidata come una semplice svista del legislatore destinata ad essere presto rimediata con un intervento della Corte costituzionale, che è stata infatti chiamata in causa da un giudice di pace di Trento²¹, che probabilmente ragionerà come ha fatto il Tribunale di Ragusa, che ha apertamente censurato la novella del 2009 considerandola in aperto contrasto con lo spirito originario dell'art. 116 c.c., tendente come si è osservato a riservare allo straniero un più ampio margine di disponibilità rispetto al cittadino anche con riferimento al possibile contrasto coi principi dell'ordine pubblico matrimoniale²².

La questione meriterebbe di essere approfondita con riferimento anche ai principi che emergono dalle disposizioni di diritto internazionale privato, che vanno verso una facilitazione dello scambio

¹⁷ S. SCOLARO, *I servizi demografici e il pacchetto sicurezza 2009*, Sant'Arcangelo di Romagna, 2009, pp. 68 ss.

¹⁸ Cfr. Corte costituzionale, sent. n. 445/2002.

¹⁹ Da ultimo A. RENDA, *Art. 116*, in L. Balestra (a cura di), *Commentario del codice civile, Della famiglia. Artt. 74-176*, Utet, Torino, 2010, pp. 218 ss. (a pag. 231 ulteriori indicazioni bibliografiche). In prospettiva più generale, cfr. U. TAUCER, *Immigrazione e sicurezza*, in *La coesistenza religiosa: nuova sfida per lo Stato laico*, a cura di G.B. Varnier, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2008, p. 78.

²⁰ Trib. di Udine (Decreto 10 novembre 2005 in *Nuova giur. civ. comm.*, 2006, pp. 1156) ha ordinato l'integrazione dell'atto di matrimonio celebrato da uno straniero irregolare che non lo poté sottoscrivere a causa dell'intervento della polizia. Cfr. R. PASQUILLI, *Il procedimento di rettificazione nel caso di omessa sottoscrizione dell'atto di matrimonio iscritto nei registri dello stato civile*, nota a Trib. Udine, decr. 10.11.2005, in *Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2006, pp. 1157-1163.

²¹ Giudice di pace di Trento, ord. 16 giugno 2010, n. 680 (la pronuncia si legge in http://www.asgi.it/public/parser_download/save/giudice_pace_tn_ord_680_2010.pdf).

²² Trib. di Ragusa, decreto 16 aprile 2010 (la pronuncia si legge in <http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2010/maggio/decr-trib-rg-matrimonio.pdf>).



fra ordinamenti. Un tema che tuttavia esula dal nostro interesse, volendoci piuttosto concentrare sui riflessi della novella sulla disciplina del matrimonio concordatario.

4 - Art. 116 c.c. e matrimonio concordatario

Per espressa menzione dell'art. 82 c.c. il "matrimonio celebrato davanti ad un ministro del culto cattolico è regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia". La disciplina in questione è perciò dettata dalla legge 25 marzo 1985, n. 121, che ratifica ed esegue l'accordo di Villa Madama che ha apportato modificazioni al Concordato lateranense del 1929, nonché dalla cosiddetta *legge matrimoniale* (27 maggio 1929, n. 847), tuttora vigente nelle parti non incompatibili con le modifiche concordatarie del 1984.

L'art. 8 della legge 121 del 1985 stabilisce il riconoscimento degli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico e trascritti nei registri dello stato civile. Come tutti sanno, il matrimonio civile si costituisce con la trascrizione dell'atto redatto dal ministro di culto cattolico, ma la sua efficacia retrodata al momento della celebrazione del matrimonio canonico, "anche se l'ufficiale dello stato civile, per qualsiasi ragione, abbia effettuato la trascrizione oltre il termine prescritto"²³.

Nel precedente regime concordatario la trascrizione non poteva aver luogo nel caso che una delle due parti (o, evidentemente, entrambe) fosse già legata da un precedente vincolo matrimoniale civilmente valido o fosse interdetta per infermità mentale. La Corte costituzionale "aveva poi ampliato il campo delle eccezioni al principio della trascrivibilità dei matrimoni canonici, ricomprendendovi anche il caso del matrimonio celebrato dall'incapace naturale e dal minore d'età"²⁴. Così nell'Accordo vigente la Santa Sede ha preso atto che non si potrà avere la trascrizione quando gli sposi non rispondano ai requisiti d'età previsti dalla legge civile e quando sussista un impedimento che la legge civile considera inderogabile.

²³ Così l'art. 8, quinto comma. Il quarto comma stabilisce che la richiesta di trascrizione è fatta dal parroco del luogo dove è stato celebrato il matrimonio non oltre cinque giorni dalla celebrazione stessa. L'ufficiale dello stato civile, ove sussistano le condizioni, effettua la trascrizione entro le successive ventiquattr'ore dal ricevimento dell'atto, e ne dà notizia al parroco.

²⁴ P. MONETA, *Matrimonio religioso e ordinamento civile*, 2^a ed., Giappichelli, Torino, 2002, p. 57.



La prima ipotesi relativa all'età non desta particolari problemi. Per il diritto canonico la Conferenza episcopale può legittimamente fissare un'età maggiore da quella prevista dal diritto universale (sedici per l'uomo e quattordici per la donna), e la Conferenza episcopale italiana l'ha in effetti equiparata a quella stabilita dalla legge civile. Sicché potrebbero sorgere eventuali difficoltà solo nel caso della richiesta trascrizione di un matrimonio celebrato in costanza di dispensa dall'impedimento canonico d'età. Ma anche in questo caso si tratta di un problema relativo, dato che è sufficiente attendere l'età stabilita dalla legge civile (ovvero, l'eventuale emancipazione del minore) perché la trascrizione possa essere fatta ed il matrimonio possa acquistare gli effetti civili.

La seconda ipotesi invece innova rispetto all'antico regime concordatario evitando che possano avere efficacia civile matrimoni canonici che secondo il diritto italiano non potrebbero celebrarsi a causa di un impedimento *inderogabile*. A questo proposito il n. 4 del Protocollo addizionale all'Accordo di Villa Madama elenca gli "impedimenti inderogabili" previsti dalla legge civile ai fini della trascrizione del matrimonio canonico: l'interdizione per infermità di mente, la sussistenza fra gli sposi di altro matrimonio civilmente valido, gli impedimenti derivanti da delitto o da affinità in linea retta.

Come si vede, questo elenco non è sovrapponibile a quello contenuto nell'art. 116 c.c., e che a sua volta costituisce un parametro di "impedimenti inderogabili alla celebrazione del matrimonio": ossia la consanguineità in linea retta e nel secondo grado della linea collaterale e l'impedimento derivante da adozione o affiliazione. La mancata menzione di questi impedimenti in sede concordataria, peraltro in un documento aggiuntivo al Concordato teso a stabilire interpretazioni vincolanti per le parti, lascia propendere per la tassatività dell'elenco citato nella norma pattizia, col risultato che eventuali matrimoni celebrati in costanza di impedimenti inderogabili diversi da quelli espressamente previsti nel Protocollo addizionale al Concordato, devono essere trascritti.

Vero è che autorevolissima dottrina propende per la tesi della esemplificatività dell'elenco concordatario, basandosi sul maggiore rilievo ordinamentale che sarebbe alla base della riforma stessa: ossia unificare i due sistemi matrimoniali²⁵. Non si può però trascurare il

²⁵ P. MONETA, *Matrimonio religioso*, cit., p. 62. In senso opposto R. BACCARI, *Considerazioni sul Protocollo addizionale al nuovo testo concordatario*, in "Il nuovo accordo fra Italia e Santa Sede", Atti del convegno nazionale, a cura di R. Coppola, Giuffrè, Milano, 1987, p. 437. L'ipotesi del "rinvio mobile" alla legge dello Stato, avanzata da P. DI MARZIO, *Il matrimonio concordatario e gli altri matrimoni religiosi con effetti civili*,



fatto che il terzo comma dell'art. 8 del Concordato ammette in ogni caso la trascrizione, anche quando, secondo la legge civile, non potrebbe più essere proposta l'azione di nullità o di annullamento²⁶. Per cui sembra che la volontà di mantenere distinti i due ambiti di riferimento (ossia, l'atto matrimoniale canonico rispetto a quello civile) prevalga sulla volontà di unificare i due sistemi. Non credo possano nutrirsi dubbi sul fatto che il Concordato desideri salvaguardare la specificità del matrimonio concordatario rispetto a quello civile, proprio avendo cura di enfatizzare come fondamentali anche piccole differenze che comunque incidono sulla natura sacramentale dell'atto che l'ordinamento dello Stato rende efficace come tale, con tutte le note conseguenze, che in genere vengono alla luce soprattutto in sede di riconoscimento civile delle dichiarazioni canoniche di nullità. Questione pratica che non può però far perdere di vista l'opportunità di salvaguardare tali specificità anche nel momento genetico dell'atto, e non solo in quello che ne stigmatizza aspetti patologici.

Sotto questo profilo, ritengo opportuno richiamare che in pratica, oltre al caso già accennato dell'età, il matrimonio canonico potrà essere trascritto ogni volta dopo che i coniugi abbiano coabitato per un anno successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di revoca dell'interdizione (art. 119 c.c.) o quando siano trascorsi i dieci anni necessari per la prescrizione dell'azione di nullità negli altri casi. Per cui, in definitiva, l'unico matrimonio canonico affatto intrascrivibile resta solo quello celebrato quando una delle parti sia già vincolata da un altro matrimonio civilmente valido, dato che l'azione di nullità in questa ipotesi non è soggetta a termini di prescrizione (art. 124 c.c.).

Il regime concordatario presenta insomma ancora alcune rilevanti differenze di disciplina rispetto al matrimonio civile,

Padova, 2008, p. 24 [e richiamata da ultimo da **R(affaele) SANTORO**, in **C. MARRAS, R(affaele) SANTORO**, *Matrimonio canonico e status di immigrato non regolare*, Caserta, 2010, p. 27] non mi sembra peraltro suffragata, se non altro, dall'altra ipotesi del mancato rinvio che si è verificata nel caso della modifica intervenuta nella legge italiana in tema di delibazione delle sentenze straniere. Nonostante la legge 218 del 1985 abbia abrogato gli artt. 796 e 797 c.p.c., il loro richiamo esplicito nel testo concordatario ha provocato la permanenza del sistema di delibazione previsto dalla norma pattizia, che si è in un certo senso cristallizzato. Da questo punto di vista non vale considerare che la legge n. 218 del 1985 fa salvi i patti internazionali contrari, poiché se davvero dovesse funzionare, il "rinvio mobile" dovrebbe operare sempre e non in modo selettivo. Nel caso poi di una norma che sostituisce quella abrogata, non vedo come si possa altrimenti sostenere che la nuova non abbia sostituito la vecchia, se non argomentando nel senso che la disciplina nel caso di specie non è stata affatto toccata dalle modificazioni unilaterali statali. Cfr. *infra*.

²⁶ **P. MONETA**, *Matrimonio religioso*, cit., p. 59.



giustificate dalla ragione sostanziale che lo Stato ha inteso accordare alla Chiesa cattolica il diritto di riconoscere effetti civili al matrimonio canonico, e non – come talvolta si pensa – consentire alle persone di celebrare il matrimonio col rito religioso in alternativa a quello civile, ipotesi che invece si realizza nel caso dei matrimoni celebrati ai sensi dell'art. 83 c.c. davanti ai ministri dei culti ammessi nello Stato.

Questa differenza presenta importanti conseguenze per il nostro ragionamento, che vuole scendere sul piano pratico e non arrestarsi alla disamina dei principi generali. Chiariti quindi i termini legali della questione centrale, appare opportuno soffermarsi sulla diversa natura che le pubblicazioni civili assumono nell'ipotesi del matrimonio concordatario rispetto a quello civile. Giacché in quest'ultimo caso esse costituiscono una preconditione alla celebrazione del matrimonio, mentre nel primo precedono solo la trascrizione, che deve comunque essere fatta, potendo l'ufficiale dello stato civile opporre un legittimo rifiuto solo nei casi espressamente previsti dalla legge italiana di derivazione concordataria, e non dal codice civile (*lex specialis derogat generali*).

Conferma di questa ipotesi si trae anche dall'istituto della trascrizione tardiva, ossia richiesta non dal parroco nel breve periodo successivo ai cinque giorni dalla celebrazione del matrimonio, ma dai coniugi stessi (o anche da uno dei due con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro) in qualsiasi momento, anche a distanza di molti anni dalla celebrazione del matrimonio canonico²⁷. Anche in questo caso si deve procedere alla trascrizione, fatti salvi i diritti dei terzi e purché le parti abbiano ininterrottamente mantenuto lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della trascrizione (ad ulteriore conferma dell'efficacia costitutiva del matrimonio *ex tunc*²⁸).

5 - Pubblicazioni civili e matrimonio concordatario

La legge matrimoniale avvalorava ulteriormente la distinzione della natura giuridica delle pubblicazioni civili effettuate prima della celebrazione rispetto a quelle eseguite prima della trascrizione. L'ipotesi ordinaria prevede che le pubblicazioni siano fatte secondo quanto disposto dalla legge civile; se nulla osta al matrimonio secondo le norme dello Stato, l'ufficiale dello stato civile rilascia un apposito

²⁷ Cfr. **R(affaele) SANTORO**, *La trascrizione tardiva del matrimonio canonico*, Giappichelli, Torino, 2010.

²⁸ **M. RICCA**, *Le religioni*, Laterza, Roma-Bari, 2004, p. 185.



certificato che lo obbligherà senza altro a trascrivere l'atto di matrimonio redatto dal ministro di culto cattolico, anche se nel frattempo si sia venuti a conoscenza di circostanze che avrebbero impedito il rilascio del nulla osta (salvo le ricordate ipotesi tassative dell'esistenza di un precedente vincolo matrimoniale valido agli effetti civili e di interdizione per infermità di mente – stabilite dall'art. 12 – e di incapacità naturale – stabilita dalla Corte costituzionale²⁹).

L'art. 13 della legge matrimoniale prevede che se la celebrazione del matrimonio non sia stata preceduta dalle pubblicazioni o dalla dispensa, la trascrizione può aver luogo soltanto dopo l'accertamento che non esista alcuna delle cause ostative previste dall'art. 12: che oggi va letto come numero 4 del Protocollo addizionale.

Sembra così sufficientemente dimostrato che il matrimonio canonico celebrato senza che vengano previamente effettuate le pubblicazioni civili deve essere trascritto; potendosi l'ufficiale dello stato civile legittimamente rifiutare solo se accerta la presenza, al momento della trascrizione, degli impedimenti previsti dalle norme concordatarie.

6 - Trascrivibilità del matrimonio concordatario di cittadino straniero che non documenta la regolarità del soggiorno

Rebus sic stantibus, la novella dell'art. 116 c.c. non incide sulla disciplina del matrimonio concordatario. Si è osservato che lo Stato è a conoscenza del fatto che l'atto di matrimonio viene costituito secondo le disposizioni del diritto canonico particolare, che in Italia è rappresentato dal Decreto generale sul matrimonio canonico emanato dalla CEI il 5 novembre 1990, il quale si fonda sull'affermazione consolidata che il matrimonio è un istituto di diritto naturale. Pertanto il diritto al matrimonio gode di un rilievo che supera possibili regole dettate dalla Chiesa; difatti non esistono impedimenti che non possano essere dispensati, eccezion fatta per quelli che a loro volta riposano sul diritto naturale.

Le disposizioni del diritto canonico più significative ai nostri fini sono racchiuse nell'obbligo per tutti i fedeli cattolici che si trovino in Italia (quindi, cittadini italiani o stranieri) di contrarre il matrimonio secondo la forma canonica e chiederne il riconoscimento degli effetti civili, come assicurato dal Concordato.

²⁹ Cfr. Corte cost., sent. n. 16 del 1982.



La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni canoniche ed il parroco cura anche la richiesta di pubblicazioni civili. Qualora l'ufficiale dello stato civile comunichi alle parti e al parroco il rifiuto motivato del rilascio di un attestato che dichiara che nulla osta alla celebrazione del matrimonio, ovvero l'autorità giudiziaria dichiara l'inammissibilità dell'opposizione al rifiuto, il parroco prima di celebrare il matrimonio deve sottoporre il caso al giudizio dell'Ordinario del luogo. Nel caso in cui il matrimonio non possa essere immediatamente trascritto, il parroco deve invece ottenere l'autorizzazione alla celebrazione da parte dell'Ordinario del luogo³⁰.

Questa precisazione, che ovviamente deve essere intesa quale espressione della cautela che l'ordinamento canonico presta per evitare la celebrazione di matrimoni canonici che non producano poi effetti civili – limitando questa ipotesi a casi eccezionali –, porta a prendere in considerazione il fatto che per il diritto della Chiesa il matrimonio può essere celebrato anche se ne consti l'intrascrivibilità agli effetti civili. Intrascrivibilità che, ai sensi della normativa canonistica vigente, risulta espressa per le sole ipotesi previste dal Concordato, e puntualmente richiamate nell'art. 20 del citato Decreto generale. Ne deriva che l'incapacità matrimoniale dello straniero secondo il diritto civile, conseguente alla sua irregolare presenza in Italia, non incide sulla sua capacità matrimoniale ai sensi dell'ordinamento canonico. Il matrimonio canonico non solo è valido, ma anche lecito³¹. Non potrebbe essere diversamente se solo si considera che è interesse della Chiesa, e quindi dei suoi ministri, disapplicare "qualunque misura legislativa che escluda dal matrimonio determinate categorie di persone [...] o renda, anche indirettamente, difficile o fonte di conseguenze sfavorevoli l'accesso allo stato coniugale"³². Sembra anzi che nel caso di specie sussistano quei "gravi motivi pastorali" che consentono all'ordinario di dispensare dall'obbligo di chiedere il riconoscimento civile del matrimonio canonico (n. 21, b), del Decreto generale): circostanza che com'è noto si avvera molto spesso nel caso dei matrimoni canonici celebrati da soggetti che, ove chiedessero la trascrizione, perderebbero la pensione di reversibilità. Apprestando una tutela materiale forse

³⁰ Cfr. **S. ARDITO**, *Natura del matrimonio canonico e la sua preparazione*, in *Il matrimonio canonico in Italia*, a cura di E. Cappellini, Queriniana, Brescia, 1984, pp. 85 ss.

³¹ L'ipotesi contraria è invece sostenuta da C. Marras, in **C. MARRAS, R(affaele) SANTORO**, *Matrimonio canonico*, cit., p. 20.

³² **P. MONETA**, *Il matrimonio nel nuovo diritto canonico*, 3^a ed., ECIG, Genova, 1998, pp. 44 s.



degnata di considerazione, ma certo meno nobile rispetto alla volontà di garantire il diritto al matrimonio di tutte le persone umane.

Sicché il parroco, anche quando non ottenesse il richiesto nulla osta dall'ufficiale dello stato civile a causa della mancata presentazione del documento che attesti la regolare presenza dello straniero in Italia, può procedere legittimamente alla celebrazione redigendo l'atto di matrimonio e poi trasmetterne una copia all'ufficiale dello stato civile. Quest'ultimo dovrà per parte sua trascrivere il matrimonio, poiché non sussiste alcuna delle cause di intrascrivibilità previste dal Concordato. Contro un suo eventuale rifiuto potrebbe comunque adirsi il Tribunale competente.

L'ipotesi contraria equivarrebbe innanzitutto ad ammettere la plausibilità dell'aggiunta di condizioni di intrascrivibilità del matrimonio canonico ulteriori rispetto a quelle previste dal Concordato, secondo la sola volontà dello Stato, ed in secondo luogo a considerare come "impedimento inderogabile" alla celebrazione del matrimonio un elemento che riguarda solo gli stranieri, e che pertanto ammette in se stesso un'amplessissima deroga che può essere vantata, se non altro, da tutti i cittadini dell'Unione europea. Non poca cosa per un "impedimento inderogabile"³³.

7 - Matrimonio concordatario degli stranieri non cattolici

Per completezza di indagine sembra opportuno chiarire ancora qualche punto di interesse. Fermo restando che la disciplina in esame riguarda solo i matrimoni celebrati in Italia, ci si potrebbe chiedere in primo luogo se gli stranieri possano celebrare un matrimonio concordatario, ed in secondo luogo se sia possibile celebrare questo matrimonio quando una delle due parti – in principio non importerebbe se cittadina o straniera, ma trattandosi di questioni connesse all'immigrazione, poniamo straniera – non fosse cattolica.

³³ Recentemente **R(affaele) SANTORO**, *La trascrizione*, cit., pp. 79 ss., il quale accede alla tesi del rinvio mobile al diritto italiano, segnala che la previsione di ulteriori impedimenti alla trascrizione realizzatasi con la novella in esame, abbia un precedente storico nel Regio decreto legge razzista 17 novembre 1938, n. 1728, che vietava la trascrizione dei matrimoni canonici celebrati tra un cittadino di razza ariana ed una persona appartenente ad altra razza. Si tratta di una coincidenza che dovrebbe renderci particolarmente accorti nella valutazione della presente legge, e che ancora più dovrebbe rendere avvertita la Chiesa cattolica circa la necessità di operare oggi nella direzione di una sua ferma disapplicazione.



In relazione alla prima ipotesi dottrina e giurisprudenza non hanno mai dubitato che sia possibile celebrare un matrimonio canonico destinato ad avere effetti civili (perciò, concordatario) fra stranieri, o fra uno straniero ed un cittadino³⁴. Non sembrano esservi oggi motivi che possano far cambiare opinione. L'art. 82 c.c. ha infatti una portata generale e riguarda sia i cittadini sia gli stranieri, mentre l'art. 116 c.c. copre uno spazio più limitato, e si riferisce alla sola celebrazione del matrimonio dello straniero davanti all'ufficiale dello stato civile. Non v'è dubbio peraltro che nel primo caso la capacità matrimoniale viene verificata ai sensi delle norme stabilite dall'ordinamento canonico, ed oggi più precisamente richiamate nel citato Decreto generale in modo indipendente dalla cittadinanza. Per il matrimonio canonico il requisito della cittadinanza è insignificante, dovendosi solo accertare la sussistenza delle condizioni di capacità richieste al fedele³⁵.

Di conseguenza, per effetto del Concordato l'Italia si è impegnata a trascrivere i matrimoni canonici, tanto dei cittadini quanto degli stranieri, coi soli limiti espressamente previsti dalla legge concordataria sopra più volte richiamati.

A nulla varrebbe proporre l'eccezione dell'evoluzione legislativa. Affermare cioè che il Concordato poteva prevedere solo le cause di incapacità matrimoniale previste dalla legge all'epoca vigente, e non anche quelle che in futuro si sarebbero potute aggiungere. Simile ipotesi è nota alla dottrina, che parla di una sorta di rinvio mobile delle norme concordatarie alla legislazione italiana vigente³⁶, che abbiamo sopra già richiamato formulando alcuni rilievi critici. Che ci sentiamo di approfondire con riferimento ad un'altra fattispecie analoga, che si presentò qualche anno fa in occasione della riforma della legge di diritto internazionale privato. Il concordato fa infatti espresso riferimento alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio canonico richiamando l'operatività degli artt. 796 e 797 c.p.c., poi abrogati. Qualcuno sostenne che l'evoluzione normativa italiana aveva provocato il cambiamento del rinvio, prima indirizzato

³⁴ **F. FINOCCHIARO**, *Diritto ecclesiastico*, Zanichelli, Bologna, 2000, p. 445; **L. PANELLA**, *Il matrimonio del cittadino all'estero e dello straniero nello Stato*, in P. Zatti (a cura di), *Trattato di diritto di famiglia*, Giuffrè, Milano, 2003, p. 508.

³⁵ Per questa stessa ragione al parroco non è richiesto di accertare se lo straniero disponga del documento di "nulla osta" previsto dall'art. 116 c.c., accertamento che compete solo all'ufficiale dello stato civile. Diversamente si imporrebbe al ministro di culto il compimento di atti impropri, verso i quali può eccepire un'incompetenza assoluta.

³⁶ La dottrina sul punto è ripresa e commentata da **P. LILLO**, *L'adattamento dell'ordinamento interno al "diritto pattizio"*. *Contributo allo studio delle fonti del diritto ecclesiastico italiano*, Giuffrè, Milano, 1992.



agli articoli del c.p.c., ed ora alla nuova procedura automatica prevista dalla riforma del d.i.p. Anche le Corti di appello reagirono in modo eterogeneo, seguendo alcune la procedura concordataria ed altre quella prevista dalla nuova legge, finché la Corte di cassazione non uniformò il sistema chiarendo la permanente vigenza della fonte concordataria³⁷. La quale in altri termini va considerata come unica fonte della disciplina del matrimonio concordatario, fino al punto che le norme del codice di procedura civile che erano richiamate nel testo del concordato in quanto norme all'epoca ordinariamente vigenti, continuano ad essere applicate nonostante siano state abrogate. E questo non in forza di una loro reviviscenza anomala, ma perché in realtà il procedimento relativo alla dichiarazione di efficacia delle sentenze canoniche di nullità del matrimonio concordatario è quello stabilito dal Concordato e non dalle richiamate norme del codice di procedura civile. Insomma, le Corti di appello applicavano, e continuano, ad applicare le norme concordatarie e non il codice di procedura civile³⁸.

Allo stesso modo si può argomentare nel caso di specie. La novella prodotta nel codice civile non può ridondare sulla legislazione pattizia, che continua ad essere la fonte della disciplina del matrimonio concordatario. Del resto, secondo l'art. 7 Cost. le modifiche dei Patti possono essere effettuate solo col consenso di entrambe le parti; quelle unilaterali richiedono invece il procedimento di revisione costituzionale. È dunque probabile che il silenzio finora mantenuto in via formale dalla Chiesa cattolica in ordine alla novella dell'art. 116 c.c. discenda dal fatto che essa non coinvolge in alcun modo la disciplina del matrimonio concordatario.

Restando nell'ottica della possibile interpretazione restrittiva della possibilità di celebrare un matrimonio concordatario che di fatto aggiri l'impedimento costituito dalla condizione di irregolarità dello straniero in Italia, possiamo ancora domandarci se si possa validamente celebrare un matrimonio concordatario qualora una parte non fosse

³⁷ Vedi da ultimo Cass., ss. uu. civ., 18 luglio 2008, n. 19809, con commento di **P. DI MARZIO**, *Sezioni Unite e limiti alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale*, in *www.judicium.it*. Cfr. anche **M.C. FOLLIERO**, *Cassazione e delibazione matrimoniale: il lungo addio (I percorsi sghembi della Cassazione e la diritta via di Corte d'Appello Firenze: un incrocio promettente)*, in *Dir. eccl.*, 2000, 1, pp. 772 ss.

³⁸ Intendo quindi sostenere che nel caso della delibazione permane l'ordinaria vigenza del Concordato anche senza voler ricorrere alla clausola di salvezza dei patti internazionali che la stessa legge n. 218 del 1995 prevede assumendo che, in caso di contrasto fra la legge italiana ed eventuali patti bilaterali, questi ultimi prevalgono.



cattolica³⁹. Come abbiamo più volte notato, il matrimonio concordatario altro non è che il matrimonio canonico trascritto nei registri dello stato civile. Per il diritto canonico il matrimonio è “il patto con cui l’uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi ed alla procreazione ed educazione della prole” (can. 1055, § 1), indipendentemente dalla fede dei due, salvo precisare che “tra battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale, che non sia perciò stesso sacramento” (can. 1055, § 2). Significa che il matrimonio canonico acquista la dignità sacramentale solo se entrambi i coniugi sono battezzati e mantiene una dignità solo umana negli altri casi.

Peraltro, in linea di principio i cattolici non possono essere ammessi al matrimonio con persone battezzate non cattoliche (matrimonio misto) o con persone non battezzate (disparità di culto); tuttavia nel primo caso si può procedere ugualmente al matrimonio canonico dietro licenza dell’ordinario del luogo alle condizioni stabilite dal can. 1125, mentre nell’altra ipotesi occorre la dispensa. Tuttavia in pratica, in entrambi i casi, è di fatto possibile, a determinate condizioni, celebrare il matrimonio secondo la forma canonica. Tale matrimonio dovrà essere senz’altro trascritto nei registri dello stato civile.

8 - Conclusione

In conclusione, la modifica dell’art. 116 c.c. costituisce una palese restrizione della libertà matrimoniale dello straniero, funzionale a scelte di politica migratoria di dubbia legittimità costituzionale, che agiscono facendo forza sulla leva della sicurezza. E di fatto causando una palese discriminazione rispetto alla garanzia del diritto fondamentale al matrimonio. Che per la Chiesa cattolica continua a presentarsi come fondamento naturale della società e costituisce un diritto che non può essere intaccato nemmeno dal legislatore canonico poiché attiene alla sfera del diritto divino naturale.

Perciò le restrizioni del diritto al matrimonio derivanti dalla novella dell’art. 116 c.c. non possono riguardare il matrimonio concordatario. Il ministro di culto cattolico potrà quindi validamente e lecitamente assistere al matrimonio dello straniero, anche irregolare, ed assolte le condizioni stabilite dall’art. 8 del Concordato, tale matrimonio

³⁹ Cfr. P.A. BONNET, *La competenza ecclesiale sul matrimonio dei cattolici (can. 1059 c.c.)*, in A. Talamanca, M. Ventura (a cura di), *Scritti in onore di G. Barberini*, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 47-86.



non potrà non avere effetti civili, non essendovi ragioni che ne impediscano la trascrizione.

Una soluzione diversa contrasterebbe col n. 3 dell'art. 8 del Concordato, laddove la Santa Sede nell'accedere nel modo prescritto alla regolamentazione della materia matrimoniale, ha voluto fermamente che fosse registrata la propria "esigenza di riaffermare il valore immutato della dottrina cattolica sul matrimonio e la sollecitudine della Chiesa per la dignità ed i valori della famiglia, fondamento della società". La disciplina del matrimonio concordatario segnala la volontà della Chiesa di preservare la speciale natura del matrimonio canonico valorizzandone differenze formali e sostanziali rispetto al matrimonio civile. La disponibilità mostrata dallo Stato nel mantenere tali distinzioni nella sfera della legittimità civile, si traduce esattamente nell'impegno a trascrivere (e quindi, a dare efficacia civile) a matrimoni che, seguendo la sola legge civile, non si sarebbero potuti celebrare.

La riforma concordataria ha certamente modificato il quadro precedente restringendo il margine di disponibilità accordato nel 1929: questo emerge anche attraverso la migliore puntualizzazione tassativa delle ipotesi di intrascrivibilità immediata, che di fatto consentono la trascrizione tardiva di tutti i matrimoni canonici celebrati in costanza di impedimenti civili, fatta salva la sola ipotesi di mancanza dello stato libero.